

**ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO E LA SOCIETA' SAN LUIGI SRL****CHE GESTISCE IL CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO****AMBULATORIALE SAN LUIGI DI BORGOMANERO PER L'EFFETTUAZIONE****DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI ORTOPEDIA****TRA****L'A.S.L. VCO di Omegna, P.IVA/C.F 00634880033, rappresentata dal Direttore Generale****ASL VCO Dr. Angelo Penna domiciliato ai fini del presente accordo contrattuale presso la****sede legale della stessa A.S.L., Via Mazzini 117, 28887 Omegna (VB)****E****la Società San Luigi s.r.l. con sede legale in Via Piave 2 Borgomanero (NO) C.F. e P.IVA****01836990034, che gestisce il Centro Medico Polispecialistico Ambulatoriale San Luigi con****sede operativa in Via Piave n. 2 Borgomanero (NO) (nel prosieguo d'atto denominato****Centro in possesso delle autorizzazioni comunali e regionali per lo svolgimento di attività di****assistenza polispecialistica ambulatoriale non convenzionata), nella persona del Legale****Rappresentante Dr. Alberto Cesare Antamati domiciliato, ai fini del presente accordo****contrattuale, presso la sede legale della Società a Responsabilità Limitata****SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:****ART. 1. L'A.S.L. VCO autorizza i dirigenti dell'equipe della SOC di Ortopedia di****Verbania, a tempo indeterminato e a rapporto esclusivo che hanno optato per l'attività in****intra moenia, ad effettuare in regime di libera professione intramuraria d'equipe prestazioni****specialistiche ambulatoriali di ortopedia, utilizzando le attrezzature di proprietà del Centro.****ART. 2 Le prestazioni indicate nell'art. 1 verranno svolte, fuori orario di servizio ai sensi:****- dell'art. 8 del D.P.C.M. 27/03/2000 che prevede la possibilità per le Aziende Sanitarie di****erogare attività libero professionali richieste a pagamento da terzi e che le stesse sono da****considerarsi attività libero professionale se svolte fuori orario di servizio;**

- dell'art. 58 del CCNL della Dirigenza medica e veterinaria quadriennio 1998/2001 ( che a sua volta richiama l'art. 55 comma c) che prevede testualmente “ *qualora l'attività di consulenza sia chiesta all'Azienda da soggetti terzi, essa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, da esercitarsi fuori dell'orario di servizio..., omissis...mediante apposita convenzione tra i soggetti interessati....*”

- dell'art. 9 del vigente regolamento per l'attività libero professionale dell'ASL VCO che ha per oggetto l'attività libero professionale richiesta a pagamento da terzi. La sede operativa risulterà in Piave n. 2 Borgomanero con un impegno massimo complessivo di 25 ore mensili. Nel dettaglio le prestazioni saranno le seguenti con le rispettive tariffe richieste dall'ASL al Centro:

**Artrocentesi** € 37,50

**Visita ortopedica controllo** €. 67,50

1° Visita ortopedica €. 97,50

**ART. 3** Il Centro effettuerà le prenotazioni delle prestazioni oggetto della presente convenzione utilizzando propria modalità informatica e compilerà contestualmente anche il modulo cartaceo di cui all'allegato 1 al presente accordo che restituirà mensilmente ASL VCO unitamente al modulo allegato 2 di cui al successivo art. 5.

**ART. 4** Il Centro si impegna a garantire la tracciabilità di tutte le prestazioni eseguite presso il medesimo e di cui deve risultare anche la documentazione contabile, prevedendo modalità di pagamento nel rispetto delle vigenti disposizioni in capo al Centro stesso.

**ART. 5** Il Centro si impegna ad inviare, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di effettuazione delle prestazioni il modulo di cui all'allegato 1 (piano di lavoro di ogni singolo dirigente facente parte dell'equipe vistata dallo stesso) ed apposita distinta analitica di cui all'allegato 2 (vistata da funzionario delegato del Centro) contenente i seguenti dati: nominativo dirigente dell'equipe – prestazione - n. prestazioni – tariffa da riconoscere

all'ASL - totale complessivo .

**ART. 6** L'A.S.L. VCO, sulla base del riepilogo delle prestazioni eseguite, emetterà mensilmente fattura per il pagamento di quanto dovuto dal Centro per le attività oggetto del presente accordo. Il Centro si impegna a pagare dette fatture entro 30 gg. dalla data di ricevimento.

L'A.S.L. VCO, ad avvenuto incasso provvederà a liquidare ai componenti dell'equipe le quote di spettanza ai sensi dell'art. 9 del vigente regolamento dell'attività libero professionale avente per oggetto "Attività libero professionale richiesta a pagamento da terzi" nel primo mese successivo utile.

**ART. 7** L'A.S.L. VCO garantisce la sola copertura RCT ai dirigenti dell'equipe che svolgono l'attività di cui al presente accordo. La Società ed i dirigenti manlevano l'ASL VCO da tutte le altre responsabilità in particolare per eventuali danni arrecati per cattivo funzionamento di attrezzature e/o vizi di materiali utilizzati, i quali saranno a totale carico della Struttura stessa.

**ART. 8.** Ai sensi del combinato disposto dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 1, comma 43, della L. n. 190/2012, La società che Gestisce il Centro dichiara di non aver stipulato contratti o attribuito incarichi, successivamente alla data di entrata in vigore della L. n. 190/2012, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro presso l'A.S.L. VCO a ex dipendenti che abbiano esercitato negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali presso la stessa Azienda sanitaria.

**ART 9** La presente convenzione avrà validità dal **01/01/2020 al 31/12/2020**, salvo disdetta da presentarsi dalle parti contraenti con un preavviso di almeno 30 gg. a mezzo di PEC e potrà essere rinnovata con atto formale delle parti. I dati personali che le Parti si dovessero scambiare in preparazione o in occasione della stipula del presente accordo contrattuale sono stati acquisiti dalle Parti presso gli interessati e saranno trattati unicamente per le finalità

dell'esecuzione della presente convenzione o finalità connesse con tale esecuzione, ai sensi

dell'art. 6, c.1 lett "b" del Reg. UE 2016/679 ("GDPR") nel rispetto delle misure di sicurezza

prescritte da tale normativa.

**ART. 10** Il presente accordo contrattuale è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del

D.P.R. 131/86. Le spese di bollo sull'atto sono a carico della Società.

Letto, confermato e sottoscritto

Borgomanero data \_\_\_\_\_ Omegna data \_\_\_\_\_

Per Centro San Luigi S.r.l. Borgomanero

Per L'ASL VCO

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE**

**IL DIRETTORE GENERALE**

( Dott. Alberto Cesare Antamati)

( Dr. Angelo Penna )